

COMUNE DI MARTINSICURO
Provincia di Teramo



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI MARTINSICURO
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

Approvato con Delibera di C.C. del

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	3
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	4
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	5
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	5
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	5

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di **ingiunzioni di pagamento**, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- Imposta municipale propria (IMU)¹
- Imposta comunale sugli immobili (ICI)²
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI)³
- Tassa sui rifiuti (TARI)⁴
- Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)⁵
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)⁶

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante **ingiunzioni fiscali**, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, **relative ai tributi indicati nel comma 1, emesse dal Concessionario della riscossione SOGET SPA e notificate entro il 31.12.2025.**

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- **del costo di lavorazione pratica della definizione agevolata pari a 35,00 euro;**

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata **non sono dovute** le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione :

- **le sanzioni amministrative tributarie;**
- **gli interessi liquidati in fase di accertamento;**
- **gli interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento;**

5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta apposita istanza/domanda all'ufficio protocollo del Comune Martinsicuro oppure a mezzo Pec all'indirizzo **protocollo.martinsicuro@pec.it** entro il termine del **31/07/2026**⁷ su **specifico modello predisposto e scaricabile** dal sito istituzionale del Comune nella sezione - DEFINIZIONE

1 Art. 8-9 D.Lgs 23/2011-art. 13 D.L. 201/2011 – art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.

2 Artt. 1-18 D.Lgs 504/1992.

3 Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.

4 Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.

5 Art. 14 D.L. 201/2011.

6 Artt. 58-81 D.Lgs 507/1993.

7 Termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

AGEVOLATA DEBITI TRIBUTARI - allegando l'atto (o gli atti) per il quale chiede la definizione e la copia del documento di identità.

2. Nella domanda di cui al comma precedente, il debitore indica :
 - il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento,
 - la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
5. Il Comune provvede ad inoltrare le istanze pervenute al Concessionario della riscossione, il quale entro il **30/09/2026**, comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
 - c. relativamente ai debiti definibili di cui all'art. 2 non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 3 è effettuato in unica soluzione entro il termine del **30/11/2026** oppure, solo nel caso in cui il debito risulti uguale o superiore a Euro 300,00, nel numero di rate prescelto e indicato nell'istanza presentata, sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - per importi complessivamente dovuti da 300,00 euro fino a 1.000 euro: fino a 6 rate mensili
 - per importi complessivamente dovuti oltre 1.000,00 fino a 5.000 euro: fino a 18 rate mensili
 - per importi complessivamente dovuti oltre 5.000 fino a 20.000 euro: fino a 36 rate mensili
 - per importi superiori a 20.000: fino a 48 rate mensili
3. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza.

4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero dell'intero importo dovuto. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni⁸.
3. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto. La revoca avverrà solo dopo il pagamento di tutte le somme previste nel piano di rateizzazione;

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. Qualora il debitore abbia in essere un precedente piano di rateizzazione in corso con il Concessionario è possibile ridefinire lo stesso con la definizione agevolata. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 (*salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo*) e di cui all'articolo 10 delle preleggi.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

⁸ Per analogia con la norma dell'art. 15-ter, comma 3, DPR 602/1973.